

DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO

Le limitazioni non riguardano soltanto le aziende agricole. Nei periodi e nelle zone interessate si applicano anche agli abbruciamenti di residui vegetali effettuati da cittadini, hobbisti e privati, compresi sfalci e potature provenienti da orti e giardini.

COME SONO SUDDIVISE LE ZONE

ZONA	DENOMINAZIONE	REGOLA PRINCIPALE
IT0118	Agglomerato di Torino	Divieto 15 settembre - 15 aprile e nei mesi di luglio e agosto
IT0119	Pianura	Divieto 15 settembre - 15 aprile e nei mesi di luglio e agosto
IT0120	Collina	Divieto 15 settembre - 15 aprile e nei mesi di luglio e agosto
IT0121	Montagna	Divieto 1 novembre - 31 marzo

QUANDO È VIETATO - ZONE IT0118, IT0119 E IT0120

Nei Comuni appartenenti alle zone di qualità dell'aria IT0118 - Agglomerato di Torino, IT0119 - Pianura e IT0120 - Collina è vietato bruciare all'aperto qualsiasi materiale vegetale, erbaceo o arboreo:

- dal 15 settembre 2026 al 15 aprile 2027;
- nei mesi di luglio e agosto.

Il divieto vale anche per piccoli cumuli e per attività non professionali, quindi anche per residui provenienti da orti e giardini privati.

SEMAFORO ARANCIONE O ROSSO

Nei Comuni delle zone IT0118, IT0119 e IT0120, nei giorni di criticità della qualità dell'aria con semaforo arancione o rosso, opera un divieto assoluto di combustioni all'aperto, salvo le sole deroghe per emergenze fitosanitarie disposte dall'autorità competente.

SEMAFORO VERDE: ATTENZIONE A COSA SIGNIFICA

Il verde non elimina automaticamente il divieto stagionale nelle zone IT0118, IT0119 e IT0120. Nel periodo 15 settembre - 15 aprile si può bruciare con semaforo verde solo nell'ambito della sperimentazione dei 144 Comuni, nelle finestre previste, per i residui delle colture ammesse e se il Comune ha adottato la relativa ordinanza. Fuori da questi casi resta valido il divieto strutturale.

ZONA IT0121 - MONTAGNA

Nei Comuni classificati in zona IT0121 - Montagna il divieto di abbruciamento di materiale vegetale è previsto dal 1° novembre al 31 marzo. Fuori da questo periodo, l'abbruciamento può essere effettuato nel rispetto delle condizioni generali previste dalla normativa, purché non siano in vigore divieti per rischio incendi o specifiche ordinanze locali.

Il Sindaco può disporre specifiche deroghe per i residui colturali, entro i limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale. L'eventuale deroga non è automatica e deve essere verificata presso il Comune.

DIVIETO SEMPRE VALIDO IN CASO DI RISCHIO INCENDI

Su tutto il territorio regionale, durante i periodi dichiarati di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, indipendentemente dalla zona di qualità dell'aria.

PRIMA DI ACCENDERE IL FUOCO

L'assenza del divieto stagionale non equivale automaticamente a un via libera. Devono sempre essere verificati eventuali provvedimenti per rischio incendi, ordinanze comunali e ulteriori limitazioni legate alla qualità dell'aria.

SPERIMENTAZIONE 2026/2027 - 144 COMUNI

Per alcuni Comuni piemontesi confinanti con la zona montana, individuati dalla Regione, è attiva una sperimentazione temporanea che può consentire l'abbruciamento dei residui di vite, nocciolo, castagno e altre colture frutticole nelle seguenti finestre:

- dal 15 al 30 settembre 2026;
- dal 1° al 15 aprile 2027.

CON SEMAFORO VERDE SI PUÒ BRUCIARE - MA SOLO SE RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI

Nei 144 Comuni interessati dalla sperimentazione, nelle finestre 15-30 settembre 2026 e 1-15 aprile 2027, il livello operativo VERDE del bollettino ARPA consente la rimodulazione del divieto solo se il Sindaco ha emanato l'ordinanza. La possibilità riguarda i residui di vite, nocciolo, castagno e altri fruttiferi e resta soggetta alle altre condizioni di legge.

La possibilità di bruciare è subordinata contemporaneamente a queste condizioni:

- 1** il Comune deve essere compreso nell'elenco regionale dei 144 Comuni interessati;
- 2** deve essere presente una specifica ordinanza del Sindaco che sospenda il divieto;
- 3** il bollettino ARPA Piemonte dedicato deve indicare condizioni favorevoli (verde);
- 4** non deve essere in vigore un periodo di massimo rischio per incendi boschivi.

ATTENZIONE - NON È UNA DEROGA GENERALE

La sperimentazione non autorizza automaticamente tutti gli abbruciamenti nei Comuni interessati. Occorre verificare Comune, ordinanza, bollettino ARPA e rischio incendi prima di procedere.

PAGLIE E STOPPIE DI RISO

Su tutto il territorio regionale, per la combustione di paglie e stoppie di riso, il divieto è previsto dal 1° settembre al 15 aprile e nei mesi di luglio e agosto, fatte salve le specifiche eccezioni previste per aree risicole con suoli asfittici e nei casi indicati dalla normativa regionale.

DOVE VERIFICARE LE INFORMAZIONI

- [Elenco ufficiale dei 144 Comuni interessati - Allegato 2 D.D. 602/2026](#) - Apri il provvedimento regionale: l'elenco dei Comuni della sperimentazione è riportato nell'Allegato 2.
- [Regione Piemonte - Limitazioni alle combustioni all'aperto](#) - Regole regionali, zonizzazione e sperimentazione 2026/2027.
- [ARPA Piemonte - Bollettino per la sperimentazione abbruciamenti](#) - Verifica le condizioni previste per i Comuni interessati dalla sperimentazione.